



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di LUCCA

DIRETTIVE ALLA P.G.
art. 360 co.1 ter c.p.p.

-

La nuova audizione della P.O. entro TRE giorni dall'iscrizione della notizia di reato potrà essere evitata qualora la vittima sia già stata sentita dalla Polizia Giudiziaria con provvedimento motivato del P.M. nel quale si darà atto che l'audizione sia stata eseguita ancora prima dell'iscrizione così anticipando ulteriormente la tutela della persona offesa del reato.

Appare, quindi, evidente l'importanza di una audizione della persona offesa in cui siano stati precisate tutte le condotte e fornito un quadro chiaro che consenta al pubblico ministero di formulare le imputazioni. L'audizione accurata della persona offesa risulta necessaria

- 1) quando la P.O. si sia presentata volontariamente per sporgere querela;
- 2) quando la P.O. sia stata sentita in fase di primo intervento della P.G.
- 3) quando la P.O. si sia limitata al deposito di una querela già predisposta.

Quando l'esame della P.O. sia stato completo il Pubblico Ministero con decreto motivato potrà evitare che venga sentita nuovamente.

Innanzitutto la polizia giudiziaria non dovrà formulare domande suggestive o implicative, che diano per scontata la sussistenza del fatto oggetto di indagini (ad esempio, porrà domande del tipo: "Come sono/erano i rapporti con suo marito?", anziché: "Lei è stata maltrattata da suo marito?"), partendo da domande di carattere più generale e cercando poi di ottenere maggiori precisazioni.

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 572 C.P.

E' necessario che la persona offesa chiarisca e precisi le seguenti circostanze:

1. Se con l'indagato/a intercorresse un vincolo di parentela od affinità. In caso di rapporto di coniugio, precisare se sia pendente un procedimento di separazione personale o di divorzio, specificandone la fase.
2. Se e quando sia cessata la convivenza con l'indagato/a.

Appare fondamentale indagare circa l'**effettiva convivenza** tra le parti in quanto in più occasioni sono state trasmesse CNR in cui veniva utilizzato il reato di maltrattamenti ma dagli atti emergeva che le parti non avessero mai convissuto.

È necessario inoltre sottolineare che il reato di cui all'art. 572 è abituale e, pertanto occorre acquisire la prova che i comportamenti aggressivi da parte dell'autore del reato siano componenti di una più ampia ed unitaria condotta abituale idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, in quanto, fatti episodici lesivi dei fondamentali diritti della persona derivanti da situazioni contingenti e particolari che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano di per sé il delitto di maltrattamenti ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.

PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 612 BIS C.P.

- In caso si ipotizzi il reato di atti persecutori, se tra la persona offesa e l'indagato/a vi sia stata una pregressa relazione sentimentale.

PER ENTRAMBI I REATI :

1. In che cosa siano consistiti i comportamenti violenti o persecutori (lesioni, ingiurie, minacce, appostamenti, pedinamenti, molestie, danneggiamenti e quant'altro si ritenga rilevante), precisando per il maggior numero possibile di episodi le espressioni proferite e le condotte tenute, dandone una collocazione nel tempo e nello spazio.
2. Qualora la persona offesa abbia indicato di essere stata destinataria di violenze o minacce a mezzo di armi, di che tipo di armi si sia trattato (fornendone una descrizione accurata) e, in caso di armi da sparo, se siano detenute legalmente ed in quale luogo siano custodite.
3. In caso di violenze del marito/convivente nei confronti della moglie/convivente o viceversa, se la coppia abbia dei figli e se a tali episodi abbiano assistito i figli della persona offesa. In tal caso, precisare se ed in quale occasioni le condotte violente dell'indagato/a si siano rivolte anche nei confronti dei figli.
4. Qualora la persona offesa sia in gravidanza e tale condizione non sia ancora evidente, se l'autore della condotta denunciata, sia a conoscenza della gravidanza ed in che modo lo abbia saputo.
5. Se le condotte persecutorie o violente siano state indirizzate anche ad altri prossimi congiunti della persona offesa.
6. Quali siano le ragioni per cui la persona offesa solo in quella data si sia determinata a denunciare l'indagato/a.
7. Nel caso di atti persecutori, quali siano le ragioni che possano aver determinato le condotte di reato.
8. Se vi siano altri soggetti che abbiano assistito ai fatti od ai quali la persona offesa abbia riferito i fatti.
9. Quali siano le utenze telefoniche in uso alla persona offesa e con quali utenze sia stata contattata dall'indagato/a, precisando il numero delle chiamate ed il contenuto dei messaggi ricevuti.
10. Nel caso in cui la persona offesa indichi che l'indagato/a formuli continue richieste di denaro, in che modo sia stata costretta o in che modo l'indagato/a abbia

cercato di costringerla a corrispondere tali somme di denaro (precisando le condotte violente e/o le minacce proferite) nonché se abbia effettivamente corrisposto le somme di denaro richieste.

11. In caso si ipotizzi il reato di atti persecutori, se le condotte abbiano ingenerato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto, altrimenti se abbiano determinato un cambiamento nelle abitudini di vita della persona offesa (**cercando di ottenere dettagli e fatti concreti in ordine a tali aspetti**).

12. Quali siano i luoghi maggiormente frequentati dalla persona offesa.

La polizia giudiziaria avrà cura di porre le ulteriori domande che riterrà necessarie per una completa ricostruzione della vicenda.

Qualora si tratti di **SOGGETTI MINORENNI**, la polizia giudiziaria potrà procedere all'escussione del soggetto, solo dopo aver concordato le modalità con il Pubblico Ministero di turno o con il titolare del procedimento.

L'art. 351 comma 1-ter c.p.p. prevede che, quando sono acquisite sommarie informazioni da un minore in relazione ai delitti di cui alla direttiva, la polizia giudiziaria debba procedere con l'ausilio di un *esperto in psicologia o psichiatria*, nominato dal Pubblico Ministero. Tale previsione trova applicazione anche quando si debba escutere a sommarie informazioni una persona offesa, anche *maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità*.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore o una persona offesa particolarmente vulnerabile, inoltre, la polizia giudiziaria dovrà audio-videoregistrare l'esame.

In ogni caso, la polizia giudiziaria, qualora riscontri che la persona offesa non parli o comprenda la lingua italiana, si avvarrà di un interprete, che sarà nominato ausiliario di polizia giudiziaria.

Nel caso di persona offesa sorda, muta o sordomuta, invece, si procederà con le modalità previste dall'art. 119 c.p.p., eventualmente nominando l'interprete quale ausiliario di polizia giudiziaria.

Qualora si proceda per episodi di **VIOLENZA SESSUALE O DI ATTI SESSUALI CON MINORI** (artt. 609 bis, 609 ter e 609 quarter c.p.)

E' necessario che la persona offesa chiarisca e precisi le seguenti circostanze:

1. In quale occasione abbia incontrato o conosciuto l'autore del reato.
2. Se con l'indagato/a intercorresse un vincolo di parentela od affinità. In caso di rapporto di coniugio, precisare se eventualmente sia pendente un procedimento di separazione personale o di divorzio, specificandone la fase.
3. Se con l'indagato/a fosse stata instaurata una convivenza, se a seguito dei fatti sia cessata.
4. Nel caso di violenza o atti sessuali con minorenni, quale rapporto intercorra con l'indagato/a (ascendente, genitore, anche se adottivo, o convivente del

genitore, tutore, persona a cui il minore è affidato per ragioni di istruzione, di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza).

5. Come sia avvenuta la violenza, indicando con quale modalità sia stata avvicinata dall'indagato/a e come lo stesso la abbia costretta a compiere o subire gli atti sessuali.

6. Quali siano gli atti che ha compiuto o subito, indicando, se e come abbia opposto resistenza all'indagato/a.

7. Se a seguito dei fatti la stessa abbia riportato lesioni personali.

8. Quale fosse lo stato d'animo della persona offesa dopo il fatto e se successivamente abbia necessitato di sostegno di carattere psicologico.

9. Qualora la persona offesa sia in gravidanza e tale condizione non sia ancora evidente, se l'autore della condotta denunciata, sia a conoscenza della gravidanza ed in che modo lo abbia saputo.

10. Quali siano le ragioni per cui la persona offesa solo in quella data si sia determinata a denunciare l'indagato/a.

11. Se vi siano altri soggetti che abbiano assistito ai fatti od ai quali la persona offesa abbia riferito i fatti.

12. Quali siano le utenze telefoniche in uso alla persona offesa e con quali utenze sia stata contattata dall'indagato/a, precisando in numero delle chiamate ed il contenuto dei messaggi ricevuti.

13. Quali siano i luoghi maggiormente frequentati dalla persona offesa.

La polizia giudiziaria avrà cura di porre le ulteriori domande che riterrà necessarie per una completa ricostruzione della vicenda.

Nel verbale dovrà essere precisato se la persona offesa abbia manifestato la volontà punitiva: solo in tale caso nell'intestazione si indicherà che trattasi di un verbale di "querela" o "denuncia-querela".

Qualora la persona offesa abbia indicato di essere stata destinataria di violenze o minacce a mezzo di armi, la polizia giudiziaria accerterà di che tipo di armi si sia trattato (facendosi fornire una descrizione accurata dalla persona offesa) e, in caso di armi da sparo, se siano detenute legalmente ed in quale luogo siano custodite

Nel caso in cui tra la persona offesa e l'indagato **non intercorra un rapporto di precedente conoscenza** e comunque sia stato possibile identificare l'autore del reato, la persona offesa dovrà fornire una descrizione delle caratteristiche somatiche del soggetto e, successivamente, si sottoporrà in visione alla predetta un album fotografico contenente le effigie dell'indagato/a e di vari soggetti con sembianze simili.

L'acquisizione della notizia di reato da soggetti diversi dalla persona offesa:

Nel caso in cui la notizia di reato sia acquisita da un soggetto diverso dalla persona offesa, il denunciante dovrà essere identificato compiutamente (acquisendone anche i recapiti telefonici) ed essere escusso a sommarie informazioni, per

verificare anzitutto come abbia acquisito le informazioni rilevanti, precisando se ha personalmente assistito ai fatti, se abbia visto la presenza di lesioni sulla persona offesa o abbia ricevuto le confidenze di quest'ultima,

In tal caso, saranno identificati tutti i soggetti coinvolti e si escuterà a sommarie informazioni la persona offesa, non solo al fine di ottenere tutte le informazioni indicate in precedenza ma anche per verificare, nelle ipotesi in cui si proceda per violenza sessuale nel caso in cui non vi sia la procedibilità ex officio (609 septies c. p.), se la stessa intenda procedere penalmente nei confronti dell'indagato/a.

Lucca 19/12/23

Il Procuratore della Repubblica
dr. Domenico Manzione

